



COMUNE DI MONZA

Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

PROGETTO "MONZA TURNS ON THE LIGHTS"

BANDO PUBBLICO A MEZZO DI "PROCEDURA AUTOMATICA" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 28 FEBBRAIO 2021

ART. 1 - PREMESSE E FINALITA'

Il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 4 agosto 2020, ha approvato l'adesione al progetto riportato in oggetto.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 265 del 18 dicembre 2020, ha ritenuto di sostenere i progetti di rilancio in questa fase delicata dell'economia mondiale e quindi anche locale, sostenendo le imprese che hanno deciso di investire nelle loro attività, al fine di dare un segnale di attenzione e supporto a chi intraprende azioni anche di investimento sulla propria attività e, conseguentemente, di soddisfare il maggior numero di istanze, procedendo con la pubblicazione di un nuovo bando, al fine di erogare le somme a residuo disponibili sul Bilancio 2020, pari a euro 29.506,59, provvedendo ad eliminare il requisito previsto nello stesso relativo al contributo minimo erogabile pari a euro 2.500,00 (rif. art. 6, punto 3 del bando emanato).

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse finanziate per l'attuazione del presente bando ammontano ad **€ 29.505,68**

ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Sono ammessi ai benefici del presente bando:

A) Micro e PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/201 che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. essere iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza e della Brianza e risultare attive;
- b. disporre di una unità locale nel territorio cittadino che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;
- fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del distretto del Commercio;



- c. non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del suddetto decreto;
- d. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, ex art. 1 del Regolamento U.E. 1407/2013;
- e. essere in regola con il pagamento annuale del Diritto annuale alla Camera di Commercio;
- f. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g. presentare i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;

B) Aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- b. Avviare un'attività economica che soddisfi i requisiti di cui alla lettera A) prima dell'erogazione del contributo da parte del Comune.

I soggetti partecipanti al Bando dovranno garantire i seguenti requisiti sia in fase di richiesta che in fase di erogazione del contributo:

SONO ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le imprese che esercitano l'attività, anche in forma non prevalente, di cui ai codici Ateco di attività prevalente elencati di seguito:

- 47.78.94 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER ADULTI (SEXY SHOP)
- 92.00 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
- 92.00.02 GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE
- 92.00.09 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE LOTTERIE E LE SCOMMESSE

ART. 4 - INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:

A. Spese in conto capitale:

- ✓ Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- ✓ Installazione o ammodernamento di impianti;
- ✓ Arredi e strutture temporanee;
- ✓ Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- ✓ Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;



- ✓ Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

B. Spese di parte corrente:

- ✓ Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- ✓ Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- ✓ Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- ✓ Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- ✓ Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- ✓ Spese per eventi e animazione;
- ✓ Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- ✓ Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- ✓ Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa;

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5 maggio 2020. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;



- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Qualsiasi forma di autofatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.
2. Il contributo non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale.

Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000
- Importo spese in conto capitale: € 6.000
- Importo spese di parte corrente: € 4.000
- Aiuto massimo concedibile: € 5.000
- L'aiuto è pari al 50% della spesa totale

Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 10.000
- Importo spese in conto capitale: € 4.000
- Importo spese di parte corrente: € 6.000
- Aiuto massimo concedibile: € 4.000



L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale

3. Il contributo verrà attribuito sino ad un massimo di € 2.500,00.

ART. 7 - REGIME "DE MINIMIS"

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti



inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 8 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, da presentarsi solo ed esclusivamente secondo le modalità di cui all'allegato n. 2 al presente bando, a pena inammissibilità, corredata dalla scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente (titolare/legale rappresentante) dovrà essere presentata esclusivamente on line, scaricando il modello editabile dal sito istituzionale del Comune di Monza e trasmettendolo, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta certificata del Comune di Monza: monza@pec.comune.monza.it.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 9 - ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'esame delle istanze avverrà tramite procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. In caso di esaurimento delle risorse e quindi della chiusura del bando, si provvederà a darne opportuna ed adeguata informazione agli operatori commerciali.

La procedura di concessione si concluderà entro 45 giorni dalla chiusura del bando.

Nel corso dell'istruttoria, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Monza procederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione, entro 45 giorni dall'esecutività della determinazione di liquidazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI

I soggetti beneficiari finali, singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;



- b) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della graduatoria (nemmeno per formule quali affidamenti in gestione/affitto o per subingresso;
- c) mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere finanziate per 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- d) le imprese beneficiarie finali del contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere gli apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni.

ART. 12 - ISPEZIONE E CONTROLLI

Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario sulle spese oggetto di intervento. Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- lo stato di attuazione, nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

ART. 13 - REVOCHE E SANZIONI

Il contributo assegnato è soggetto a revoca qualora:

- risultino mendaci le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al contributo;
- non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente bando, ed in particolare al precedente articolo 11.

Oltre alle sopra citate cause di revoca si applicano per intero le disposizioni contenute nel D.Lgs 123/98 in merito alle revoche ed alle sanzioni.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del programma di spesa, debbono darne immediata comunicazione al Comune che provvederà ad adottare provvedimento di revoca.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento



679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Della Conciliazione,10	00193	Roma	Recupero Luigi

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.

E' possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della domanda e delle autocertificazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contattando il seguente numero telefonico: Servizio SUAP del Comune di Monza 039.2374301 - 304.

ALLEGATI (all'atto della pubblicazione):

- 1) domanda editabile completa di allegati;
- 2) planimetria delle aree interessate agli interventi oggetto di contributo.